

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 325 ad iniziativa
Del Consigliere Talè “Modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7
“Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell’equilibrio ambientale e
disciplina dell’attività venatoria”**

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge ha la finalità di attribuire agli Ambiti Territoriali di Caccia – che debbono essere considerati soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche in tutti i compiti di gestione della fauna selvatica loro affidati – la competenza di proporre alla Regione, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, modifiche al calendario venatorio su determinati temi. Nello specifico, le modalità di esercizio della caccia; la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili; il numero delle giornate settimanali di caccia; il periodo e gli orari di caccia; il carniere giornaliero o stagionale per specie; il posticipo o l'anticipo dell'apertura alle specie stanziali (lepre, fagiano, cinghiale). Proposte di modifica che diventeranno operanti qualora recepite nel calendario venatorio approvato dalla Giunta, sentiti l'Ispra e l'Ofr e previo parere della competente commissione assembleare.

Ciò, in linea con quanto già stabilito da tempo da altre regioni italiane, tra le quali l'Emilia Romagna con l'articolo 33 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8.

La presente proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 19 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, introducendo il comma 6 bis che prevede la possibilità per gli ATC di presentare le proposte sopra indicate. L'articolo 2 è quello dell'invarianza finanziaria.